



Regolamento
dell'Associazione

Federazione
Italiana
Exallievi/e
di Don Bosco

PROEMIO: LA GRATITUDINE SI ORGANIZZA IN ASSOCIAZIONE

“Il Movimento Exallievi non fu istituito dagli educatori come associazione postscolastica con elementi scelti, con finalità associative, ma crebbe su da sé, con la forma delle cose che traggono origine e vita da cause naturali e spontanee” (Don Ceria). “Ma vi raccomando, miei cari figli, dovunque siate e in qualsiasi situazione vi troviate, ricordatevi che siete figli di Don Bosco.

- Rimanete uniti fra di voi, aiutatevi, sostenetevi, con l’esempio e l’amicizia.
- Incoraggiate i ragazzi poveri e abbandonati, i miei prediletti.
- Fate onore, con la vostra condotta, alla casa che vi ha cresciuti con lo stesso affetto di Don Bosco.
- Rimanete fedeli alla nostra santa Religione, al Papa.
- Affidatevi ogni giorno alla nostra cara Mamma Ausiliatrice che sempre, come allora, è la Signora di ogni nostra Casa, dove passeggia, accoglie e protegge tutti i miei figlioli.
- Fuggite il peccato, il nemico più grande della nostra vita, e, se vi accada la disgrazia di cadervi, rialzatevi tosto, con il Santo Sacramento della Confessione.
- Non lasciate condizionare dal rispetto umano, che è solo un mostro di carta pesta.

Ma una cosa sola più di tutte vi raccomando: **COMPORTATEVI SEMPRE DA BUONI CRISTIANI E UOMINI PROBI**” (Don Bosco, 24 giugno 1879). Dall’esperienza della festa nasce così un progetto di riconoscenza e di amicizia, di solidarietà tra adulti e di impegni concreti sul piano dei giovani, della famiglia, della società.

CAPITOLO I

Identità e missione dell’Exallievo/a di Don Bosco

Articolo 1

Identità

Exallievi/e di don Bosco sono coloro che, per aver frequentato un Oratorio, una Scuola o una qualsiasi altra Opera salesiana, hanno ricevuto una preparazione per la vita secondo i principi del Sistema Preventivo di Don Bosco. L’educazione ricevuta, che richiama i vincoli di figliolanza e la gratitudine a Don Bosco che portano l’Exallievo/a a partecipare alla missione salesiana nel mondo, si manifesta assumendo, secondo le proprie possibilità e la propria specifica competenza di laici, responsabilità di fattiva collaborazione per realizzare le finalità proprie del progetto educativo salesiano.

Articolo 2

Missione

L'Exallievo/a conserva ed approfondisce i principi educativi ricevuti, per tradurli in autentici impegni di vita mediante la carità fraterna e la mutuaassistenza. A tale scopo l'Exallievo/a, personalmente e come gruppo, fa propria la Carta della Comunione e la Carta della Missione della Famiglia salesiana, considerando fondamentale la complementarità con i singoli rami della Famiglia salesiana per il raggiungimento degli scopi loro propri.

Inoltre, è fortemente impegnato/a a:

- a) rinnovare propositi e dare testimonianza di vita cristiana rimanendo fedele allo spirito di Don Bosco;
- b) partecipare, con una presenza più concreta, alle finalità evangelizzatrici della Chiesa;
- c) affrontare i problemi delle realtà temporali, mettendo a disposizione quegli autentici valori umani e cristiani di cui, come laico/a, ha diretta esperienza nell'ambito familiare, professionale e sociale;
- d) stimolare e valorizzare lo spirito ecumenico tra i cristiani;
- e) sollecitare l'apertura al dialogo con le altre religioni.

CAPITOLO II

Obiettivi dell'Associazione "Federazione Italiana Exallievi/e di Don Bosco"

Articolo 3

Associazione

Gli Exallievi/e delle opere salesiane d'Italia costituiscono l'Associazione denominata "Federazione Italiana Exallievi/e di Don Bosco" che, a norma dei canoni 298, 299, 321 e seguenti del Codice di Diritto Canonico, è "Associazione privata di fedeli", con durata illimitata.

Associati sono coloro che, condividendo le finalità operative dell'Associazione, intendono farne parte, sostenendone le iniziative e accettando senza riserve il presente Regolamento.

L'Associazione così costituita si articola in:

- Unioni;
- Federazioni ispettoriali;
- Federazione nazionale;

e si inserisce nella Confederazione mondiale della quale accetta lo Statuto.

Articolo 4

Finalità associative

La Federazione Italiana Exallievi/e di Don Bosco non ha fini di lucro e, mediante l'azione comune, ha lo scopo:

1. di partecipare alla missione della Chiesa nel mondo;

2. di collaborare con la Chiesa cattolica italiana attraverso una presenza di apostolato e secondo le finalità proprie del Sistema preventivo di Don Bosco;
3. di far maturare in persone, luoghi e strutture la significativa presenza di un progetto culturale orientato in senso cristiano.

Inoltre, con il necessario impegno pastorale e l'indispensabile collaborazione dei Salesiani, si prefigge di accompagnare i propri soci nel processo di crescita personale e comunitario con le seguenti linee di azione:

- a) servire la persona umana, tutelarne la dignità e le proiezioni religiose nonché curarne la formazione socio-politica per realizzare una società più giusta, più libera e più umana;
- b) difendere i valori della famiglia e proteggere la sacralità della vita;
- c) avere un'attenzione privilegiata per i giovani più poveri e abbandonati;
- d) programmare le politiche giovanili in coerenza con le finalità associative;
- e) seguire i giovani fin da quando sono ancora allievi/e, facendo loro conoscere l'esistenza dell'Associazione e le sue finalità e riservando agli stessi particolari occasioni di incontro;
- f) attivare esperienze di formazione permanente (anche insieme agli altri rami della Famiglia salesiana), di aggregazione e di solidarietà, con particolare e costante impegno per la ricerca dei lontani.
- g) assecondare la partecipazione degli Exallievi/e ad attività di volontariato, con prospettive anche di impegno missionario.

CAPITOLO III

Rapporti di collaborazione

Articolo 5

Rapporti con la Famiglia salesiana e altre Associazioni

L'Associazione, tenendo presente il concetto di laicità affermato dal Concilio Eumenico Vaticano II, dai successivi documenti ecclesiali, dalle norme del Codice di Diritto Canonico e dalle Costituzioni della Congregazione salesiana:

- a) riconosce nel Rettor Maggiore, quale successore di Don Bosco, il padre e il centro di unità della Famiglia salesiana considerandolo riferimento primario;
- b) chiede alla Congregazione salesiana l'impegno a farsi animatrice degli Exallievi/e tramite un suo Delegato;
- c) potenzia e sviluppa la collaborazione con tutte le componenti della Famiglia salesiana, secondo lo spirito di intesa fraterna e nel rispetto delle singole autonomie;
- d) persegue ogni forma di collaborazione con la Confederex, con le altre associazioni di exalunni/e delle scuole cattoliche e con i vari movimenti ecclesiali anche non scolastici (oratori, parrocchie, consigli diocesani);
- e) favorisce e sostiene l'impegno vocazionale degli Exallievi/e che, per loro spontanea e libera scelta, si orientano verso gli altri gruppi della Famiglia salesiana;
- f) si propone come punto di riferimento e di aggregazione per quanti, a vario titolo, si sentono vicini all'Opera salesiana, ne condividono le finalità e gli impegni e costi-

tuiscono quel vasto movimento di simpatizzanti e di amici di Don Bosco, da tempo operante nella società.

CAPITOLO IV

Presenza dei Salesiani nell'Associazione

Articolo 6

Il Delegato

La Federazione nazionale, le Federazioni ispettoriali e le Unioni hanno un proprio Delegato.

Il Delegato nazionale viene nominato dalla CISI, ascoltato il parere della Presidenza nazionale.

I Delegati delle Federazioni ispettoriali e delle Unioni vengono nominati dall'Ispettore, ascoltato il parere delle rispettive Presidenze.

Il Delegato fa parte di diritto degli organi dell'Associazione, a tutti i livelli.

Articolo 7

Compiti del Delegato

Il Delegato:

- a) rappresenta i Superiori e la Congregazione salesiana nel suo primario compito di animatore spirituale dell'Associazione;
- b) è il garante e il responsabile della fedeltà dell'Associazione alla Chiesa e allo spirito di Don Bosco;
- c) si fa portavoce, insieme con il Presidente, delle esigenze e delle istanze degli Exallievi/e presso la Comunità salesiana;
- d) assicura l'unità dello spirito associativo, stimola il dialogo e la collaborazione fraterna e promuove la formazione permanente: in particolare, sviluppa ed approfondisce i temi che, di volta in volta, vengono indicati in sede nazionale;
- e) cura pubblicazioni e sussidi per la formazione e l'animazione spirituale e culturale degli Exallievi/e, specialmente dei Dirigenti, d'intesa con le rispettive Presidenze.

CAPITOLO V

Norme generali

Articolo 8

Stile di servizio

Le cariche elettive e le prestazioni, ai vari livelli associativi, sono un servizio che l'Exallievo/a svolge con spirito di famiglia, gratuitamente e con senso di responsabilità.

L'Associazione, relativamente all'impegno socio - politico, è fedele al Magistero della Chiesa che vede nella politica un alto servizio alla carità; tuttavia rifiuta ogni possibile confusione con movimenti o partiti politici.

Inoltre respinge ogni scelta su questioni etiche che sia contraria alla Dottrina della Chiesa.

Articolo 9

Incompatibilità delle cariche

A) Incompatibilità interna.

Le cariche di Presidente e di Vicepresidente sono, a tutti i livelli, incompatibili tra loro.

La carica di Presidente è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica o ruolo nelle Presidenze a tutti i livelli.

Le altre cariche o ruoli della Presidenza nazionale sono parimenti incompatibili con qualsiasi altra carica o ruolo nelle Presidenze unionali e ispettoriali con l'eccezione del ruolo di consigliere ispettoriale o unionale.

L'avverarsi dei casi di incompatibilità interna, compresi nei tre commi precedenti, comporta la decadenza automatica dalla carica o dal ruolo associativi ricoperti in precedenza.

B) Incompatibilità esterna.

Il candidarsi o l'assumere cariche politiche e o amministrative pubbliche è incompatibile con le cariche di Presidente e di Vicepresidente a tutti i livelli.

L'avverarsi di casi di incompatibilità esterna, compresi nel comma precedente, comporta la decadenza automatica della carica associativa ricoperta.

Le eventuali controversie sono decise dagli organi di disciplina competenti di cui all'articolo 59.

Articolo 9 bis

Esercizio del diritto di voto

È condizione per l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea dei soci, nel Consiglio ispettoriale, nel Consiglio nazionale integrato e non, dai soci "Distintivo d'oro" eletti dai rispettivi Consigli ispettoriali, nonché nelle Presidenze a tutti i livelli, l'essere in regola con la quota sociale annuale.

Fanno eccezione al disposto di cui al comma precedente i Delegati a tutti i livelli associativi.

Articolo 10

Durata delle cariche

I Presidenti unionali e ispettoriali nonché il Presidente nazionale durano in carica quattro anni e possono essere rieletti solo una volta.

Il disposto di cui al comma precedente può essere derogato solo in casi eccezionali previo consenso della Presidenza nazionale o, per il solo Presidente nazionale, della Giunta confederale.

I Consiglieri unionali, delle Presidenze ispettoriali e della Presidenza nazionale restano in carica quattro anni e possono essere rieletti senza alcun limite.

Articolo 11

Sostituzione di incarico

Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente (unionale, ispettoriale, nazionale) per il tempo in cui questi sia temporaneamente impedito ad esercitare le sue funzioni.

Ad ogni componente di organo collegiale, permanentemente impedito ad esercitare le sue funzioni o dimissionario o decaduto, subentra il primo dei non eletti.

In caso di dimissioni, di impedimento permanente o di decadenza per incompatibilità del Presidente unionale o ispettoriale, il rispettivo Vicepresidente vicario lo sostituisce e insieme con gli altri componenti della Presidenza unionale o ispettoriale designa la commissione elettorale che mette in atto la procedura di cui agli articoli 24 o 35 per l'elezione, da parte rispettivamente dell'Assemblea dei soci o del Consiglio ispettoriale, del nuovo Presidente limitatamente al residuo periodo del mandato del predecessore.

Tuttavia, in caso di dimissioni, di impedimento permanente o di decadenza per incompatibilità, nell'ultimo anno del mandato, del Presidente unionale o ispettoriale, il rispettivo Vicepresidente vicario lo sostituisce, subentrando nella carica, sempre limitatamente al residuo periodo del mandato del predecessore.

In caso di dimissioni, di impedimento permanente o di decadenza per incompatibilità del Presidente nazionale, il Vicepresidente vicario lo sostituisce e insieme con gli altri componenti della Giunta nazionale designa la commissione elettorale che mette in atto la procedura di cui all'articolo 46 per l'elezione, da parte del Consiglio nazionale elettivo integrato, a norma dell'articolo 45, dai soci "Distintivo d'oro" eletti dai rispettivi Consigli ispettoriali, del nuovo Presidente limitatamente al residuo periodo del mandato del predecessore.

Tuttavia, in caso di dimissioni, di impedimento permanente o di decadenza per incompatibilità, nell'ultimo anno del mandato, del Presidente nazionale, il Vicepresidente vicario lo sostituisce, subentrando nella carica, sempre limitatamente al residuo periodo del mandato del predecessore.

Articolo 12

Anno sociale e tesseramento

L'anno sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le operazioni del tesseramento devono essere completate entro il 30 giugno dell'anno sociale in corso.

Articolo 13

Tessera

La tessera è l'attestato di appartenenza all'Associazione, viene consegnata al momento dell'adesione alla stessa ed è aggiornata, conseguentemente al versamento della quota associativa, con bollini annuali. Essa è il requisito indispensabile per accedere alle cariche sociali, impegna l'Exallievo/a alla osservanza delle norme che regolano l'Associazione medesima, lo/a accredita presso tutte le Case salesiane e le Unioni d'Italia, d'Europa e del mondo; infine gli conferisce il diritto di voto e la facoltà di partecipare a tutte le attività dell'Associazione.

Articolo 14

Finanziamento e quota sociale

L'Associazione provvede alle spese di organizzazione e di immagine con l'apporto delle quote sociali, di libere offerte, di donazioni e di contributi pubblici e privati.

Il Consiglio nazionale fissa annualmente la quota sociale e l'aliquota spettante alle Federazioni ispettoriali.

Articolo 15

Rivista

L'Associazione pubblica una Rivista ufficiale dal titolo "VOCI FRATERNE", che viene inviata gratuitamente ai soci.

Oltre che strumento di formazione religiosa, culturale e socio-politica, la rivista è mezzo di informazione delle attività svolte ai vari livelli associative strumento indispensabile di divulgazione delle disposizioni e delle iniziative assunte nell'ambito della Federazione Nazionale.

La rivista è strutturata come segue:

- a) un direttore responsabile ed eventualmente un direttore;
- b) una redazione formata dal Delegato nazionale, da un consigliere nazionale scelto dalla Presidenza nazionale, da collaboratori e/o esperti scelti dal direttore responsabile, dal direttore di concerto con la Presidenza nazionale.

Articolo 16

Benemerenze

La Presidenza nazionale può, con deliberazione motivata, conferire attestati di benemeranza a Soci, a Unioni, a Federazioni ispettoriali e altri che si siano segnalati per lodevoli iniziative verso l'Associazione.

Ai soci, distintisi per speciali meriti verso l'Associazione, viene concesso dalla Presidenza nazionale, con deliberazione motivata, su segnalazione delle Presidenze ispettoriali, il Distintivo d'oro.

Le segnalazioni devono essere corredate da un idoneo curriculum predisposto dal-

l'Unione di appartenenza e confermate per iscritto dal Presidente e dal Delegato ispettoriali territorialmente competenti; esse devono pervenire alla Presidenza Nazionale entro il 30 aprile di ogni anno.

Per ciascun anno associativo, non possono essere concessi più di quattro distintivi d'oro. Inoltre il Presidente Nazionale può, motu proprio, conferire un Distintivo d'Oro l'anno.

La cerimonia di consegna dei distintivi d'oro e degli attestati di benemerenzza avrà luogo ogni anno in forma solenne durante il Consiglionazionale.

I soci insigniti del Distintivo d'oro fanno parte, con diritto di voto, della Presidenza unionale e del Consiglio ispettoriale di rispettiva appartenenza ed integrano nel numero massimo di tre per ciascuna Federazione ispettoriale sempre con diritto di voto, la composizione del Consiglio nazionale elettivo del Presidente nazionale, dei consiglieri della Presidenza nazionale nonché del Collegio dei revisori dei conti.

L'esercizio del diritto di voto, di cui al comma precedente, non è delegabile ad alcuno né cumulabile con quello derivante dalla loro eventuale appartenenza a uno degli organi suddetti.

Articolo 17

Distintivo e Vessillo

Il Distintivo è quello stabilito dalla Confederazione mondiale.

La Federazione italiana, le Federazioni ispettoriali e le Unioni possono avere un proprio Vessillo recante la scritta:

“Exallievi ed Exallieve di Don Bosco”

- Federazione...

...

“Exallievi ed Exallieve di Don Bosco”

- Unione di...

Articolo 18

Giornate celebrative

Per rendere solenni alcuni importanti e significativi momenti della Famiglia salesiana, si considerano manifestazioni celebrative:

- a) la festa di Don Bosco: 31 gennaio;
- b) la festa di Maria Ausiliatrice: 24 maggio;
- c) la festa mondiale degli Exallievi/e in commemorazione del giorno onomastico di Don Bosco e della nascita del Movimento Exallievi/e: 24 giugno;
- d) la festa del beato Alberto Marvelli: 5 ottobre;
- e) la festa del beato Filippo Rinaldi: 5 dicembre;
- f) la festa dell'Immacolata: 8 dicembre.

CAPITOLO VI

Struttura di base

Articolo 19

Unioni

L'Unione è la struttura organizzativa di base dell'Associazione; essa, riconosciuta dalla Federazione ispettoriale, è costituita normalmente presso una Casa salesiana che mette a disposizione ambienti idonei per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività sociali.

L'Exallievo/a diventa socio presentando domanda di ammissione alla Presidenza unionale, la quale rilascia la Tessera dell'Associazione "Federazione Italiana Exallievi/e di Don Bosco" dietro versamento della quota sociale annuale.

Ogni Exallievo/a può essere tesserato/a presso una sola Unione. L'Unione si considera al servizio anche degli Exallievi/e non associati: di tutti conserva nomi ed indirizzi, con tutti mantiene legami di fraterna amicizia, a tutti apre ed estende le proprie attività.

L'Unione potrà conservare l'originaria denominazione e la propria identità nel caso di eventuale chiusura della Casa od Opera salesiana o potrà costituirsi dove questa non esiste.

Queste Unioni dovranno chiedere il riconoscimento alla Federazione ispettoriale, a condizione che tengano vivo lo spirito di Don Bosco, eleggano una sede e mantengano il collegamento con la propria Federazione ispettoriale.

L'assistenza spirituale di tali Unioni compete al Delegato dell'Unione più vicina o al salesiano che più agevolmente può interessarsene.

Articolo 20

Attività

Le attività svolte dall'Unione debbono rispettare le finalità dell'Associazione, uniformarsi alle delibere del Consiglio nazionale e del Consiglio ispettoriale ed essere in armonia con la vita della Casa salesiana nonché aperte alla collaborazione con le altre componenti della Famiglia salesiana, con la Chiesa locale e con la Comunità civile.

L'Unione programma attività e manifestazioni secondo le proprie possibilità e tradizioni.

In particolare, tra le iniziative possibili, quelle più consone agli scopi dell'Associazione sono:

- quelle che mirano a mantenere viva l'educazione ricevuta;
- gli incontri e i corsi di formazione per gli associati;
- le attività volte ad aiutare, educare e formare i giovani;
- le opere di volontariato e di solidarietà verso i più bisognosi;
- la diffusione del Sistema Preventivo di Don Bosco in famiglia, nel proprio ambiente di lavoro e nell'ambito socio-politico;
- la collaborazione per l'organizzazione delle feste salesiane;
- l'organizzazione di pellegrinaggi e di attività spirituali, culturali e sportive;
- il sostegno alle Opere salesiane, anche attraverso attività di volontariato.

Articolo 21

Assemblea dei soci

Gli Exallievi/e di ciascuna Unione, in regola con il versamento della quota sociale annuale, costituiscono l'Assemblea dei soci.

L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, dalla Presidenza unionale due volte nel corso dell'anno sociale: la prima volta per la programmazione e la seconda per la verifica; in via straordinaria, su iniziativa della Presidenza unionale e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 degli iscritti.

L'Assemblea, in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero dei partecipanti aventi diritto, qualora in prima convocazione non ne sia stata raggiunta la metà più uno.

Le delibere sono prese a maggioranza semplice e in caso di parità di voti prevale quello del Presidente dell'Assemblea.

È consentito farsi sostituire, a tutti gli effetti, mediante delega scritta, da altro socio. Il Delegato è sostituito da altro Salesiano della stessa Casa.

Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Articolo 22

Compiti dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci:

- a) delibera sulle relazioni del Presidente unionale, sulle attività sociali ed approva i rendiconti finanziari;
- b) elegge alla scadenza, a maggioranza semplice e con voto segreto, il Presidente unionale e contestualmente i consiglieri unionali;
- c) determina l'entità della quota sociale annuale, che si compone della quota deliberata dal Consiglio nazionale e della parte che l'Unione tratterà per le proprie attività locali.

Una delle due assemblee ordinarie può svolgersi nel giorno del Convegno annuale.

Articolo 23

Convegno annuale

La celebrazione del Convegno annuale è per tutti gli Exallievi/e dell'Unione, associati e non, il momento di tradizionale fraternità e un'occasione per ribadire l'impegno di realizzare la missione di Don Bosco nonché di vivere e diffondere il carisma salesiano secondo l'educazione ricevuta.

Articolo 24

Elezione del Presidente unionale

Una Commissione elettorale, formata da tre soci non candidati, designati dalla Presidenza unionale almeno sessanta giorni prima della data delle elezioni, invita formal-

mente, entro sette giorni dal suo insediamento, ogni socio dell'Unione, purché in regola con la quota sociale annuale e purché conforme ai criteri di moralità ed eleggibilità stabiliti dal presente Regolamento, a candidarsi, senza particolari formalità, all'elezione della carica di Presidente unionale presentando per iscritto la propria candidatura entro il termine fissato dalla suddetta commissione. La commissione elettorale, verificati la rispondenza delle candidature così presentate ai relativi criteri di moralità ed eleggibilità previsti dal presente Regolamento e il rispetto dei termini di presentazione da essa fissati, appronta la lista dei candidati all'elezione della carica di Presidente unionale sulla quale, in ordine alfabetico, saranno elencati i nominativi delle candidature pervenute e ammesse con a fianco la data di nascita. Della suddetta lista viene poi data comunicazione, ai soci dell'Unione, almeno trenta giorni prima dell'elezione.

Ciascun componente l'Assemblea dei soci può esprimere un solo voto di preferenza.

Le schede elettorali con voti superiori a uno sono nulle.

L'espressione del voto è segreta ed è ammessa la votazione per corrispondenza o per delega, in quest'ultimo caso, con le modalità previste dall'articolo 21.

La commissione elettorale funge anche da seggio elettorale e procede, con le dovute modalità, alle operazioni di votazione, scrutinio e proclamazione del Presidente eletto.

Risulterà eletto il candidato Presidente che avrà riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti prevale il candidato Presidente più anziano d'età.

L'elezione deve effettuarsi nell'anno precedente il rinnovo della Presidenza ispettoriale.

Articolo 24 bis

Elezione dei consiglieri della Presidenza unionale

L'elezione dei consiglieri della Presidenza unionale avviene contestualmente, secondo gli stessi criteri, con le stesse modalità e la medesima tempistica dell'elezione del Presidente unionale.

La lista dei candidati al ruolo di consigliere unionale deve comprendere un numero di candidati, scelti tra adulti e giovani, possibilmente doppio di quello da eleggere fissato dalla Presidenza unionale uscente in base a criteri di funzionalità.

Le preferenze espresse all'atto della votazione non possono superare, pena l'annullamento della scheda, il numero dei consiglieri da eleggere.

Ai candidati giovani sono riservati tre posti indipendentemente dai voti conseguiti.

A parità di voti prevale il candidato più anziano d'età, fatta salva la riserva di cui al comma precedente.

È consentito ai soci di candidarsi contemporaneamente alla carica di Presidente unionale e al ruolo di consigliere della Presidenza unionale; tuttavia in caso di contemporanea elezione alla carica di Presidente e al ruolo di consigliere, il socio candidato decade automaticamente dal ruolo di consigliere a beneficio del primo dei candidati consiglieri non eletti.

Articolo 25

Presidenza unionale

La Presidenza unionale, formata dal Presidente unionale e dai consiglieri unionali eletti rispettivamente ai sensi degli articoli 24 e 24 bis, è convocata, entro quindici gior-

ni dalla sua proclamazione, dal Presidente unionale neoeletto ed elegge tra i propri componenti, il Vicepresidente vicario, il Vicepresidente giovane e, su proposta del Presidente, nomina il segretario ed il tesoriere e l'addetto stampa che, anche se non scelti tra i consiglieri eletti, ne diventano membri di diritto a tutti gli effetti.

Della Presidenza unionale fanno parte, con diritto di voto, anche i Distintivi d'oro appartenenti all'Unione.

Inoltre fanno parte della Presidenza unionale, a titolo consultivo, i Presidenti unionali emeriti.

L'elezione dei Vicepresidenti nonché la nomina del segretario, del tesoriere e dell'addetto stampa avvengono a maggioranza semplice.

Non è ammessa la votazione per delega.

La Presidenza si riunisce a brevi scadenze periodiche, stabilite secondo le esigenze, su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Le riunioni sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti; è ammessa la delega scritta ad un altro componente della Presidenza con le modalità previste dall'articolo 21; le decisioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Ai lavori della Presidenza, il Presidente invita, con parere consultivo, anche Exallievi/e particolarmente esperti della materia o delle attività poste all'ordine del giorno.

Articolo 26

Compiti della Presidenza unionale

La Presidenza unionale:

- a) convoca in via ordinaria e straordinaria l'Assemblea dei soci formulandone l'ordine del giorno;
- b) attua le direttive deliberate dall'Assemblea, nonché dal Consiglio ispettoriale e nazionale;
- c) promuove, curando i contatti con gli allievi, l'inserimento nella Associazione dei giovani delle scuole, degli oratori e di qualsiasi altra opera salesiana;
- d) autorizza gli ordini di spesa nonché segue e controlla la gestione finanziaria;
- e) collabora con il Presidente nel predisporre la relazione annuale da presentare all'Assemblea;
- f) fissa il numero dei componenti la successiva Presidenza e la data delle elezioni;
- g) nomina il proprio rappresentante presso la CEP (Comunità educativo pastorale) nonché presso la Consulta della Famiglia salesiana locale; l'Addetto stampa; in fine il Rappresentante dell'Associazione presso la Consulta diocesana dei laici;
- h) redige i progetti, cura l'organizzazione delle attività, predispone gli strumenti ed assume ogni iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità sociali.
- i) segnala alla propria Presidenza Ispettorale i nominativi per i quali si ritiene giusta la concessione dell'Attestato di Benemerenzza o del Distintivo d'Oro.
- l) si costituisce come organo di disciplina ai sensi dell'articolo 59.

Articolo 27
Compiti del Presidente unionale

Il Presidente unionale:

- a) rappresenta legalmente l'Unione;
- b) cura i rapporti con la Direzione della Casa salesiana, con gli altri membri della Famiglia salesiana locale e con la Presidenze ispettoriali e nazionale;
- c) convoca la Presidenza, formulandone l'ordine del giorno e presiedendole; inoltre presiede l'Assemblea dei soci convocata dalla Presidenza;
- d) esplica le attività inerenti al suo mandato in stretta collaborazione con il Delegato, i Vicepresidenti, il segretario, il tesoriere e l'addetto stampa;
- e) concorda con i consiglieri gli incarichi per l'animazione delle varie attività, sulla base delle indicazioni di cui agli articoli 20 e 26;
- f) predispone la relazione annuale da presentare all'Assemblea dei Soci, rendendone edotto il Consiglio ispettoriale;
- g) è responsabile, con il tesoriere, della cassa.

Articolo 28
Compiti dei Vicepresidenti e dei consiglieri unionali

Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in tutti i casi in cui questi è impedito ad esercitare le sue funzioni.

Il Vicepresidente giovane, in collaborazione con il Presidente e con il Delegato, anima le attività associative, culturali e ricreative particolarmente adatte ai giovani e cioè a quegli Exallievi/e che non hanno superato il trentesimo anno di età.

L'addetto stampa cura l'eventuale periodico, promuove una fattiva collaborazione ad esso dei giovani, cura la divulgazione delle attività dell'Unione tramite la rivista Voci Fraterne e gli altri eventuali organi di informazione.

I consiglieri collaborano con gli altri componenti la Presidenza e assolvono in particolare il compito specifico concordato con il Presidente.

Articolo 29
Compiti del segretario unionale

Il segretario unionale:

- a) tiene aggiornati gli elenchi di tutti gli Exallievi/e della Casa, associati e non;
- b) di concerto con il tesoriere, trasmette tempestivamente alla Segreteria ispettoriale e, in copia, alla Segreteria nazionale, gli elenchi completi dei tesserati con le relative quote, indicando, per ciascun nominativo, data di nascita, professione, indirizzo, numero telefonico e, se presente, l'indirizzo e-mail;
- c) comunica alla Segreteria ispettoriale e, in copia, alla Segreteria nazionale, l'organigramma della Presidenza unionale e le eventuali variazioni;
- d) spedisce le convocazioni per le riunioni della Presidenza e dell'Assemblea dei Soci e ne redige i verbali;
- e) tiene la corrispondenza e il relativo protocollo; cura l'archivio e la biblioteca.

Articolo 30
Compiti del tesoriere unionale

Il tesoriere unionale:

- a) è responsabile, con il Presidente, della cassa dell'Unione, nonché degli eventuali conti bancari e postali dei quali ha firma, anche disgiunta, con il Presidente;
- b) compila e tiene aggiornato l'inventario dei beni di proprietà o di uso dell'Unione;
- c) riscuote le quote associative e i contributi volontari;
- d) compila il rendiconto di cassa e ne fa relazione alla Presidenza e all'Assemblea dei Soci;
- e) mantiene aggiornato il libro di cassa;
- f) di concerto con il Segretario, versa tempestivamente al Tesoriere ispettoriale l'importo dovuto per le quote sociali.

CAPITOLO VII
Federazioni ispettoriali

Articolo 31
Federazioni ispettoriali

La Federazione ispettoriale è centro di animazione per le Unioni; essa favorisce i rapporti con tutte le strutture della Famiglia salesiana, sollecita e cura la presenza degli Exallievi/e nei Consigli Pastoralisti Diocesani e nelle Consulte dei Laici.

La Federazione ispettoriale è costituita dalle Unioni che appartengono ad una stessa Ispettorìa Salesiana ed ha sede nella Casa salesiana designata dall'Ispettore.

Le Federazioni ispettoriali, in Italia, sono le seguenti:

1. Adriatica
2. Calabria
3. Campano - Lucana
4. Centrale
5. Emiliana
6. Laziale
7. Ligure
8. Lombarda
9. Novarese
10. Pugliese
11. Sarda
12. Sicula
13. Subalpina
14. Toscana
15. Veneta Est (S. Marco)
16. Veneta Ovest (S. Zeno)

Sentito il parere del Superiore dell'Ispettorìa salesiana di appartenenza e su richiesta motivata delle Unioni interessate, il Consiglio nazionale, con propria delibera, può costituire più Federazioni nella stessa Ispettorìa Salesiana.

Con la medesima procedura, può dare corso alla unificazione di più Federazioni ispettoriali nella stessa Ispettorìa Salesiana. Le Federazioni ispettoriali, nella loro autonomia, e per meglio espletare le loro funzioni, possono organizzarsi per svolgere assieme attività comuni. In tal caso, le Presidenze ispettoriali potranno riunirsi per eleggere un coordinatore, che avrà il compito di armonizzare le varie iniziative.

La rappresentanza verso la Presidenza nazionale e confederale resta comunque di competenza delle singole Presidenze.

Articolo 32

Coordinamento interispettoriale

Se l'ambito territoriale di due o più Federazioni ispettoriali coincide con un'unica Ispettorìa dei Salesiani di Don Bosco, le stesse possono istituire un Coordinamento interispettoriale. Il coordinamento interispettoriale svolge funzioni di promozione e di integrazione delle attività delle singole Federazioni ispettoriali coinvolte, con particolare riguardo agli indirizzi pastorali provenienti dall'Ispettorìa salesiana nonché a tutti gli altri compiti che gli sono conferiti dai Consigli ispettoriali delle Federazioni partecipanti. Il Coordinamento interispettoriale è composto dalle relative Presidenze ispettoriali e nomina al proprio interno Coordinatore interispettoriale che dirige le attività del suddetto Coordinamento, cura i rapporti con l'Ispettorìa Salesiana di appartenenza e svolge tutte le altre funzioni eventualmente conferitegli dal Coordinamento stesso, nei limiti di quanto espresso nell'articolo 31.

La partecipazione al Coordinamento interispettoriale non muta il numero dei rappresentanti al Consiglio nazionale delle singole Federazioni ispettoriali e le norme stabilite dal presente Regolamento in materia di delega.

Articolo 33

Consiglio ispettoriale

Il Consiglio ispettoriale è costituito dai componenti la Presidenza ispettoriale, dai Presidenti, Delegati, Vicepresidenti, vicari e giovani, unionali nonché dai soci "Distintivo d'oro" appartenenti alla Federazione ispettoriale stessa. Ne fanno parte altresì, a titolo consultivo, i Presidenti ispettoriali emeriti. Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria, su iniziativa della Presidenza ispettoriale due volte nell'anno sociale: la prima volta per la programmazione e la seconda per la verifica; e in via straordinaria su iniziativa della Presidenza ispettoriale o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

La riunione del Consiglio è valida, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei componenti di diritto, in seconda convocazione qualunque sia il loro numero. Le delibere sono adottate a maggioranza semplice e, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

I componenti, impediti a partecipare, possono farsi rappresentare, a tutti gli effetti, mediante delega scritta, da altro componente di diritto appartenente alla stessa presidenza unionale.

I componenti della Presidenza ispettoriale, impediti a partecipare, possono farsi rappresentare, a tutti gli effetti, mediante delega scritta, da altro componente della stessa Presidenza ispettoriale.

Ogni componente può essere portatore di una sola delega. Ai lavori del Consiglio, il Presidente può invitare come osservatore ogni altro socio che lo desideri.

Articolo 34

Compiti del Consiglio ispettoriale

Il Consiglio ispettoriale:

- a) esamina e vota la relazione del Presidente nonché approva i rendiconti finanziari;
- b) delibera le direttive per lo svolgimento dell'attività e per l'attuazione delle Risoluzioni del Consiglio nazionale;
- c) elegge, alla scadenza, a maggioranza semplice e con voto segreto, il Presidente ispettoriale e contestualmente i consiglieri della Presidenza ispettoriale nonché elegge, nel numero massimo di tre, i soci "Distintivo d'oro" che integrano il Consiglio nazionale elettivo del Presidente nazionale, dei consiglieri della Presidenza nazionale e del Collegio dei revisori dei conti;
- d) designa i candidati all'elezione del Collegio dei revisori dei conti relativo alla Presidenza nazionale.

Articolo 35

Elezione del Presidente ispettoriale

Una commissione elettorale, formata da tre soci non candidati, designati dalla Presidenza ispettoriale almeno sessanta giorni prima della data delle elezioni, invita formalmente, entro sette giorni dal suo insediamento, ogni socio della Federazione ispettoriale, purché in regola con la quota sociale annuale e purché conforme ai criteri di moralità ed eleggibilità stabiliti dal presente Regolamento, a candidarsi, senza particolari formalità, all'elezione della carica di Presidente ispettoriale presentando per iscritto la propria candidatura entro il termine fissato dalla suddetta commissione.

La commissione elettorale, verificati la rispondenza delle candidature così presentate ai relativi criteri di moralità ed eleggibilità previsti dal presente Regolamento e il rispetto dei termini di presentazione da essa fissati, appronta la lista dei candidati all'elezione della carica di Presidente ispettoriale sulla quale, in ordine alfabetico, saranno elencati i nominativi delle candidature pervenute e ammesse, con a fianco la data di nascita.

Della suddetta lista viene poi data comunicazione ai componenti il Consiglio ispettoriale almeno trenta giorni prima dell'elezione.

Ciascun componente il Consiglio ispettoriale può esprimere un solo voto di preferenza.

Le schede elettorali con voti superiori a uno sono nulle. L'espressione del voto è segreta ed è ammessa la votazione per delega con le modalità previste dall'articolo 33 e con l'eccezione dei soci "Distintivo d'oro".

La commissione elettorale funge anche da seggio elettorale e procede, con le dovute modalità, alle operazioni di votazione, scrutinio e proclamazione del Presidente eletto.

Risulterà eletto il candidato Presidente che avrà riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti prevale il candidato Presidente più anziano d'età.
L'elezione deve effettuarsi nell'anno precedente il rinnovo della Presidenza nazionale.

Articolo 35 bis

Elezione dei consiglieri della Presidenza ispettoriale

L'elezione dei consiglieri della Presidenza ispettoriale avviene contestualmente, secondo gli stessi criteri, con le stesse modalità e la medesima tempistica dell'elezione del Presidente ispettoriale.

La lista dei candidati al ruolo di consigliere della Presidenza ispettoriale deve comprendere un numero di candidati, scelti tra adulti e giovani, possibilmente doppio di quello da eleggere fissato dalla Presidenza ispettoriale uscente in base a criteri di funzionalità. Le preferenze espresse all'atto della votazione non possono superare, pena l'annullamento della scheda, il numero dei consiglieri da eleggere.

Ai candidati giovani sono riservati tre posti indipendentemente dai voti conseguiti. A parità di voti prevale il candidato più anziano d'età, fatta salva la riserva di cui al comma precedente.

È consentito ai soci di candidarsi contemporaneamente alla carica di Presidente ispettoriale e al ruolo di consigliere della Presidenza ispettoriale; tuttavia in caso di contemporanea elezione alla carica di Presidente e al ruolo di consigliere, il socio candidato decade automaticamente dal ruolo di consigliere a beneficio del primo dei candidati consiglieri non eletti.

Articolo 36

Presidenza ispettoriale

La Presidenza ispettoriale, formata dal Presidente ispettoriale e dai consiglieri della Presidenza ispettoriale eletti rispettivamente ai sensi degli articoli 35 e 35 bis, è convocata, entro trenta giorni dalla sua proclamazione, dal Presidente ispettoriale neoeletto ed elegge tra i propri componenti, il Vicepresidente vicario, il Vicepresidente giovane e, su proposta del Presidente, nomina il segretario, il tesoriere e l'addetto stampa che, anche se non scelti tra i consiglieri eletti, ne diventano membri di diritto a tutti gli effetti.

Inoltre fanno parte della Presidenza ispettoriale, a titolo consultivo, i Presidenti ispettoriali emeriti.

L'elezione dei Vicepresidenti nonché la nomina del segretario, del tesoriere e dell'addetto stampa avvengono a maggioranza semplice.

Non è ammessa la votazione per delega.

La Presidenza si riunisce a brevi scadenze periodiche, stabilite secondo le esigenze, su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Le riunioni sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice e, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

È ammessa la delega scritta ad un altro componente della Presidenza, con le modalità previste dall'articolo 33.

Articolo 37

Consulta ispettoriale Gex

La Consulta ispettoriale Gex è costituita dal Vicepresidente ispettoriale giovane, dai Vicepresidenti giovani unionali, dai consiglieri giovani della Presidenza ispettoriale e dal Delegato ispettoriale.

La Consulta ispettoriale Gex, in stretta collaborazione con la Presidenza ispettoriale, ha funzioni propositive, consultive e coordinative delle attività giovanili.

La Consulta ispettoriale Gex si riunisce almeno due volte nell'anno sociale su convocazione del Vicepresidente ispettoriale giovane, d'intesa con il Presidente ispettoriale, oppure ogni qualvolta lo richieda almeno 1/3 dei suoi componenti.

Alle riunioni della Consulta possono partecipare Gex che hanno incarichi specifici di animazione nelle Unioni.

Infine, alla Consulta vengono invitati anche rappresentanti del Movimento Giovani-
le Salesiano, dei Giovani Cooperatori e delle Giovani Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

Articolo 38

Compiti della Presidenza ispettoriale

La Presidenza ispettoriale:

- a) convoca in via ordinaria e straordinaria il Consiglio Ispettoriale formulandone l'ordine del giorno;
- b) recepisce le direttive deliberate in sede nazionale e suggerisce metodi pratici di attuazione;
- c) trasmette alle Presidenze unionali le Risoluzioni del Consiglio Nazionale, controllandone la realizzazione;
- d) dà attuazione ai programmi deliberati dal Consiglio ispettoriale stimolando le Unioni;
- e) partecipa, valendosi dei suoi componenti, ai convegni e agli incontri delle Unioni;
- f) autorizza gli ordini di spesa, segue la gestione finanziaria e ne controlla la regolarità;
- g) collabora con il Presidente nel predisporre la relazione annuale;
- h) favorisce la creazione di nuove Unioni;
- i) fissa il numero dei componenti la successiva Presidenza ispettoriale in base a criteri di funzionalità, nonché la data delle elezioni;
- j) nomina l'addetto stampa ispettoriale;
- k) designa i rappresentanti in seno agli altri organi di cui la Federazione fa parte;
- l) redige i progetti, cura l'organizzazione delle attività, predispone gli strumenti ed assume ogni iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità sociali;
- m) segnala alla Presidenza nazionale i nominativi per i quali si ritiene giusta la concessione dell'Attestato di benemerenzza o del Distintivo d'oro;
- n) si costituisce come organo di disciplina ai sensi dell'articolo 59.

Articolo 39

Compiti del Presidente ispettoriale

Il Presidente ispettoriale:

- a) rappresenta legalmente la Federazione ispettoriale presso le Unioni e nei confronti di terzi;
- b) cura i rapporti con l'Ispettorica salesiana, con gli altri rami della Famiglia salesiana nell'ambito territoriale e con la Presidenza nazionale;
- c) convoca la Presidenza formulandone l'ordine del giorno e presiedendola; inoltre presiede il Consiglio ispettoriale convocato dalla Presidenza ispettoriale;
- d) esplica le attività inerenti al suo mandato in stretta collaborazione con il Delegato, i Vicepresidenti, il segretario, il tesoriere e l'addetto stampa;
- e) concorda con i consiglieri l'assegnazione degli incarichi per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 38;
- f) predispose le relazioni da presentare al Consiglio ispettoriale e la relazione annuale per la Presidenza nazionale;
- g) interviene di diritto, o si fa rappresentare, alle riunioni ed ai convegni delle Unioni;
- h) è responsabile, con il tesoriere, della cassa.

Articolo 40

Compiti del Vicepresidenti e dei consiglieri ispettoriali

Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in tutti i casi in cui questi è impedito ad esercitare le sue funzioni. Il Vicepresidente giovane, in collaborazione con il Presidente e il Delegato, stimola l'azione dei Vicepresidenti giovani unionali e ne coordina le attività, anche attraverso la Consulta ispettoriale Gex che presiede.

L'addetto stampa cura le pubbliche relazioni e la divulgazione delle attività della Federazione ispettoriale tramite la rivista Voci Fraterne e gli organi d'informazione.

I consiglieri collaborano con gli altri componenti della Presidenza e svolgono in particolare il compito specifico concordato con il Presidente.

Articolo 41

Compiti del segretario ispettoriale

Il segretario ispettoriale:

- a) tiene l'ordinata raccolta delle copie degli elenchi dei tesserati che le Unioni inviano annualmente;
- b) tiene aggiornati gli organigrammi delle Presidenze unionali, inviandone copia alla Segreteria nazionale;
- c) di concerto con il tesoriere, trasmette alla Segreteria nazionale gli elenchi completi dei tesserati con le relative quote;
- d) spedisce le convocazioni per le riunioni della Presidenza e del Consiglio ispettoriali e ne redige i verbali;
- e) tiene la corrispondenza e il relativo protocollo; cura l'archivio e la biblioteca.

Articolo 42
Compiti del tesoriere ispettoriale

Il tesoriere ispettoriale:

- a) è responsabile, con il Presidente, della cassa della Federazione ispettoriale, nonché dei conti bancari e postali dei quali ha firma, anche disgiunta, con il Presidente;
- b) compila e tiene aggiornato l'inventario dei beni di proprietà o di uso della Federazione ispettoriale;
- c) di concerto con il segretario, trasmette al tesoriere nazionale, a scadenza bimestrale, i proventi derivanti dal tesseramento, trattenendo la quota parte di spettanza della Federazione ispettoriale;
- d) mantiene aggiornato il libro cassa;
- e) compila il conto cassa e ne fa relazione alla Presidenza e al Consiglio ispettoriale;
- f) provvede ai pagamenti e ai rimborsi spese autorizzati dalla Presidenza;
- g) cura gli eventuali adempimenti fiscali.

CAPITOLO VIII
La Federazione Nazionale

Articolo 43
Federazione nazionale

La Federazione nazionale costituisce la struttura organizzativa a livello nazionale dell'Associazione denominata "Federazione Italiana Exallievi/e di Don Bosco".

Essa è costituita dalle Federazioni ispettoriali esistenti in Italia.

La Federazione Italiana ha sede in ROMA, via Marsala 42.

Articolo 44
Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale è costituito dai componenti la Presidenza nazionale e dai Presidenti, Delegati, Vicepresidenti, vicari e giovani, ispettoriali.

Inoltre la composizione del Consiglio nazionale, esclusivamente per l'elezione del Presidente nazionale, dei consiglieri della Presidenza nazionale e del Collegio dei revisori dei conti, è integrata, con diritto di voto, dai soci "Distintivo d'oro" dell'Associazione eletti dai rispettivi Consigli ispettoriali.

Fanno parte altresì del Consiglio nazionale, a titolo consultivo, i Presidenti nazionali emeriti.

Su iniziativa della Presidenza nazionale, il Consiglio Nazionale si riunisce, in via ordinaria, una volta l'anno e, in via straordinaria, all'occorrenza, sempre su iniziativa della Presidenza nazionale.

Inoltre tali convocazioni possono essere effettuate anche se ne fa richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti.

La riunione ordinaria del Consiglio nazionale è valida, in prima convocazione, quan-

do sia presente la metà più uno dei componenti di diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. La riunione straordinaria del Consiglio nazionale è valida in ogni caso solo quando sia presente la metà più uno dei componenti di diritto.

Le delibere sono adottate a maggioranza semplice.

I componenti motivatamente impediti a partecipare possono farsi rappresentare a tutti gli effetti, mediante delega scritta, da altro componente di diritto appartenente alla stessa Presidenza ispettoriale.

I componenti della Presidenza nazionale, motivatamente impediti a partecipare, possono farsi rappresentare a tutti gli effetti, mediante delega scritta, da altro componente della stessa Presidenza nazionale.

Si può essere portatore di una sola delega.

Partecipano ai lavori del Consiglio nazionale, come osservatori, tutti i soci che lo desiderano.

Articolo 45

Compiti del Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale:

- a) esamina e vota la relazione del Presidente e approva i rendiconti finanziari;
- b) indica le direttive generali inerenti all'attività dell'Associazione per il nuovo anno sociale;
- c) fissa l'ammontare della quota sociale annuale e la quota parte da attribuire alle Federazioni ispettoriali;
- d) delibera, con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, sulle proposte di modifica del Regolamento;
- e) elegge nella sua composizione integrata dai soci "Distintivo d'oro" eletti dai rispettivi Consigli ispettoriali, alla scadenza, a maggioranza semplice e con voto segreto il Presidente nazionale e contestualmente i consiglieri della Presidenza nazionale e il Collegio dei revisori dei conti;
- f) sentito il parere degli Ispettori SDB interessati, delibera, in osservanza dell'articolo 33, su proposta della Presidenza nazionale, la costituzione di nuove Federazioni ispettoriali, nell'ambito di una stessa Ispezione o l'accorpamento di più Federazioni ispettoriali sempre nell'ambito della stessa Ispezione.

Articolo 46

Elezione del Presidente nazionale

Una commissione elettorale, formata da tre soci non candidati, designati dalla Giunta nazionale almeno novanta giorni prima della data delle elezioni entro sette giorni dal suo insediamento, invita formalmente, attraverso la rivista dell'Associazione "VOCI FRATERNE", ogni socio della Federazione nazionale, purché in regola con la quota so-

ziale annuale e purché conforme ai criteri di moralità ed eleggibilità stabiliti dal presente Regolamento, a candidarsi, senza particolari formalità, all'elezione della carica di Presidente nazionale presentando per iscritto la propria candidatura entro il termine fissato dalla suddetta commissione.

La commissione elettorale, verificati la rispondenza delle candidature così presentate ai relativi criteri di moralità ed eleggibilità previsti dal presente Regolamento e il rispetto dei termini di presentazione da essa fissati, appronta la lista dei candidati all'elezione della carica di Presidente nazionale sulla quale in ordine alfabetico, saranno elencati i nominativi delle candidature pervenute e ammesse, con a fianco la data di nascita.

Della suddetta lista viene poi data comunicazione ai componenti il Consiglio nazionale integrato dai soci "Distintivo d'oro", almeno trenta giorni prima dell'elezione.

Ciascun componente il Consiglio nazionale integrato dai soci "Distintivo d'oro", può esprimere un solo voto di preferenza.

Le schede elettorali con voti superiori a uno sono nulle.

L'espressione del voto è segreta ed è ammessa la votazione per delega con le modalità previste dall'articolo 44 e con l'eccezione dei soci "Distintivo d'oro".

La commissione elettorale funge anche da seggio elettorale e procede, con le dovute modalità, alle operazioni di votazione, scrutinio e proclamazione del Presidente eletto.

Risulterà eletto il candidato Presidente che avrà riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti prevale il candidato Presidente più anziano d'età.

Articolo 46 bis

Elezione dei consiglieri della Presidenza nazionale

L'elezione dei consiglieri della Presidenza nazionale avviene contestualmente secondo gli stessi criteri, con le stesse modalità e la medesima tempistica dell'elezione del Presidente nazionale.

La lista dei candidati al ruolo di consigliere della Presidenza nazionale deve comprendere un numero di candidati, scelti tra adulti e giovani, possibilmente doppio di quello da eleggere, quest'ultimo fissato dal presente Regolamento in numero di nove.

Ai candidati giovani sono riservati tre posti indipendentemente dai voti conseguiti. A parità di voti prevale il candidato più anziano d'età, fatta salva la riserva di cui al comma precedente.

È consentito ai soci di candidarsi contemporaneamente alla carica di Presidente nazionale e al ruolo di consigliere della Presidenza nazionale; tuttavia in caso di contemporanea elezione alla carica di Presidente e al ruolo di consigliere, il socio candidato decade automaticamente dal ruolo di consigliere a beneficio del primo dei candidati consiglieri non eletti.

Articolo 47

Elezione del Collegio dei revisori dei conti

La commissione elettorale di cui all'articolo 46, predispone, per l'elezione del Collegio dei revisori dei conti, contestuale a quella del Presidente nazionale e dei consiglieri della Presidenza nazionale, una lista di candidati disponibili designati dai Consigli ispettoriali, in numero possibilmente doppio di quello da eleggere.

Ciascun componente il Consiglio nazionale elettivo integrato, a norma dell'articolo 45, dai soci "Distintivo d'oro" designati dai rispettivi Consigli ispettoriali, esprime il proprio voto contrassegnando sulla scheda cinque dei nominativi proposti.

Le preferenze non possono superare, pena l'annullamento della scheda, il numero dei revisori da eleggere.

Risulteranno eletti, come revisori effettivi, i tre candidati con maggior numero di voti e, come revisori supplenti, i candidati quarto e quinto in graduatoria.

L'espressione del voto avviene con le stesse modalità di cui all'articolo 46. A parità di voti, prevale il candidato di maggiore età.

Articolo 48

Presidenza nazionale

La Presidenza nazionale, formata dal Presidente nazionale e dai consiglieri della Presidenza nazionale eletti rispettivamente ai sensi degli articoli 46 e 46 bis, è convocata, entro trenta giorni dalla sua proclamazione, dal Presidente nazionale neoeletto ed elegge tra i propri componenti, il Vicepresidente vicario, il Vicepresidente giovane e, su proposta del Presidente, nomina il segretario, il tesoriere e il direttore della rivista "VOCI FRATERNE" che, anche se non scelti tra i consiglieri eletti, ne diventano membri di diritto a tutti gli effetti.

L'elezione dei Vicepresidenti nonché la nomina del segretario, del tesoriere e del direttore della rivista "VOCI FRATERNE" avvengono a maggioranza semplice.

Non è ammessa la votazione per delega.

Inoltre fanno parte della Presidenza nazionale, a titolo consultivo, il Presidente e il tesoriere dell'Associazione di promozione sociale "Centro di fraternità exallievi di Don Bosco-Alberto Marvelli".

La Presidenza si riunisce a scadenze periodiche, secondo le esigenze, su iniziativa del Presidente, ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

La riunione è valida quando sia presente la metà più uno dei componenti.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice e, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

È ammessa la delega scritta ad altro componente della Presidenza, con le modalità previste dall'articolo 44.

Fa parte della Presidenza anche un Exallievo Sacerdote, non Salesiano, scelto dalla Presidenza nazionale su proposta del suo Presidente, sentito il Presidente della CISI.

Articolo 49

Compiti della Presidenza nazionale

La Presidenza nazionale:

- a) convoca in via ordinaria e straordinaria il Consiglio Nazionale e ne formula l'ordine del giorno;
- b) indica i modi di attuazione delle Risoluzioni del Consiglio nazionale;
- c) redige i progetti, cura l'organizzazione delle attività, predispone gli strumenti ed assume ogni iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità sociali;

- d) verifica l'operato della Giunta e ne ratifica le delibere d'urgenza;
- e) verifica la gestione finanziaria, sulla quale riferisce annualmente al Consiglio nazionale;
- f) collabora con il Presidente nel predisporre la relazione annuale e nell'assolvere gli altri suoi compiti;
- g) partecipa, valendosi dei suoi componenti, ai Consigli e agli incontri di Federazioni ispettoriali;
- h) nomina il segretario, il tesoriere, il direttore responsabile e il direttore della rivista "VOCI FRATERNE": le due ultime figure possono anche identificarsi con una sola persona;
- i) si impegna ad attuare un coerente piano di solidarietà spirituale e materiale, attraverso la costituzione di una struttura adeguata;
- l) concede con deliberazione motivata gli Attestati di benemerenzza e i Distintivi d'oro;
- m) si costituisce come organo di disciplina ai sensi dell'articolo 59.

Articolo 50

Giunta nazionale

La Giunta nazionale è formata dal Presidente, dal Delegato, dai Vicepresidenti, dal segretario, dal tesoriere, dal direttore della rivista "VOCI FRATERNE".

Le riunioni della Giunta sono valide quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice e, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Articolo 51

Compiti della Giunta nazionale

La Giunta nazionale:

- a) coadiuva il Presidente nazionale nello svolgimento delle sue funzioni;
- b) procede all'attuazione delle Risoluzioni del Consiglio nazionale, con le modalità indicate dalla Presidenza;
- c) autorizza gli ordini di spesa;
- d) cura l'amministrazione e la pubblicazione della rivista "VOCI FRATERNE";
- e) provvede agli adempimenti relativi al rinnovo della Presidenza nazionale e del Collegio dei revisori dei conti;
- f) assicura il versamento della quota annuale dovuta alla Confederazione mondiale.

Articolo 52

Compiti del Presidente nazionale

Il Presidente nazionale è segno di unione fra tutti gli Exallievi/e d'Italia ed assolve i seguenti compiti:

- a) rappresenta l'Associazione presso la Confederazione Mondiale degli Exallievi/e di Don Bosco, presso la Congregazione e le altre componenti della Famiglia salesiana, presso la Confederazione nazionale ex-alunni/e delle scuole cattoliche (Confederex) e nei confronti di terzi;
- b) convoca e presiede la Presidenza e la Giunta nazionali, la Conferenza dei Presidenti ispettoriali nonché eventuali incontri a carattere nazionale formulandone l'ordine del giorno; inoltre presiede il consiglio nazionale convocato nei modi previsti dall'art. 49;
- c) interviene di diritto, o può farsi rappresentare, alle riunioni a carattere locale, ispettoriale e interispettoriale;
- d) predispone la relazione da presentare al Consiglio nazionale;
- e) è responsabile, con il tesoriere, della gestione finanziaria;
- f) concorda con la Presidenza gli incarichi per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 51;
- g) conferisce i Distintivi d'oro e gli Attestati di benemerenzza deliberati dalla Presidenza;
- h) inoltre, in aggiunta ai Distintivi d'oro deliberati dalla Presidenza nazionale può conferire, motu proprio, un Distintivo d'oro l'anno.

Il Presidente nazionale, sentita la Presidenza, ha la facoltà di interpellare esperti per esigenze particolari dell'Associazione.

Articolo 53

Compiti dei Vicepresidenti e dei consiglieri nazionali

Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in tutti i casi in cui questi è impedito ad esercitare le sue funzioni.

Il Vicepresidente giovane, in collaborazione con il Presidente e il Delegato, stimola l'azione dei Vicepresidenti Giovani delle Presidenze ispettoriali e ne coordina le attività, anche attraverso la Consulta nazionale Gex che presiede.

I consiglieri collaborano con gli altri componenti della Presidenza nazionale e svolgono, in particolare, il compito concordato con il Presidente.

Articolo 54

Compiti del segretario nazionale

Il segretario nazionale:

- a) esercita i compiti inerenti al buon funzionamento degli uffici, coordinandone il lavoro;
- b) collabora con il Presidente nazionale alla stesura della relazione annuale da presentare al Consiglio nazionale;
- c) assiste il Presidente nazionale nella formulazione degli ordini del giorno del Consiglio nazionale, della Presidenza e della Giunta nazionali approntando la documentazione necessaria e redigendo i relativi verbali;
- d) cura la tenuta dei registri delle delibere di Presidenza e di Giunta nazionali;

- e) provvede a comunicare, a chi di competenza, le Risoluzioni del Consiglio nazionale e le decisioni della Presidenza e della Giunta nazionali;
- f) tiene aggiornati gli organigrammi delle Presidenze ispettoriali e unionali;
- g) tiene l'ordinata raccolta degli elenchi dei tesserati che vengono trasmessi annualmente dalle Unioni e dalle Federazioni ispettoriali, segnalando al Presidente eventuali anomalie;
- h) tiene la corrispondenza e il relativo protocollo; cura l'archivio e la biblioteca.

Articolo 55

Compiti del tesoriere nazionale

Il tesoriere nazionale:

- a) è responsabile, con il Presidente, della gestione finanziaria della Federazione nazionale nonché dei conti bancari e postali dei quali ha firma, anche disgiunta dal Presidente;
- b) compila e tiene aggiornato l'inventario dei beni di proprietà o di uso della Federazione nazionale;
- c) compila il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre alla Giunta e ne fa relazione al Consiglio nazionale;
- d) introita le quote associative versate dalle Federazioni ispettoriali e tutte le altre somme a qualsiasi titolo ricevute;
- e) tiene aggiornati i libri contabili;
- f) provvede ai pagamenti e ai rimborsi spese autorizzati dalla Giunta nazionale;
- g) riferisce periodicamente alla Giunta nazionale sulle disponibilità di cassa, sulla consistenza dei depositi bancari e postali, sui saldi contabili;
- h) cura gli eventuali adempimenti fiscali.

Articolo 56

Collegio dei revisori dei conti

I revisori dei conti, in numero di tre effettivi e di due supplenti:

- a) controllano la regolarità delle scritture contabili e l'esatta classificazione delle entrate e delle spese;
- b) verificano l'autenticità dei documenti giustificativi;
- c) presentano relazioni al Consiglio nazionale.

Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Articolo 57

Conferenza dei Presidenti ispettoriali

I Presidenti ispettoriali si riuniscono in Conferenza, su convocazione del Presidente nazionale, almeno due volte nell'anno sociale, per consultazioni e suggerimenti sul co-

ordinamento delle attività e per uno scambio di notizie e di esperienze concernenti la vita associativa nell'ambito locale.

Articolo 58 *Consulta nazionale Gex*

La Consulta nazionale Gex è costituita dal Vicepresidente nazionale giovane, dai Vicepresidenti giovani ispettoriali, dai consiglieri nazionali giovani e dal Delegato nazionale.

La Consulta nazionale Gex, in stretta collaborazione con la Presidenza nazionale, ha funzioni propositive, consultive e coordinative delle attività giovanili.

La Consulta nazionale Gex si riunisce almeno due volte nell'anno sociale, su convocazione del Vicepresidente nazionale giovane d'intesa con il Presidente nazionale, oppure ogni qualvolta lo richieda almeno 1/3 dei suoi componenti.

Alle riunioni della Consulta possono partecipare i Gex che hanno incarichi specifici di animazione nelle Federazioni ispettoriali.

Alla Consulta vengono invitati anche rappresentanti del Movimento Giovanile Salesiano, Giovani Cooperatori, e Giovani Exallievi/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

CAPITOLO IX *Norme disciplinari*

Articolo 59 *Sanzioni*

La Giunta confederale e le Presidenze, a tutti i livelli, si riuniscono anche come organi di disciplina: in tal caso decidono con il voto dei 2/3 dei loro componenti.

Esse, dopo aver constatato comportamenti non coerenti con le norme statutarie e regolamentari o comunque lesivi dell'Associazione, possono deliberare:

A nei confronti del singolo socio:

- 1) il richiamo scritto;
- 2) la decadenza dalla carica o dal ruolo ricoperti;
- 3) l'espulsione dall'Associazione;

B nei confronti degli organi direttivi:

- 1) il richiamo scritto;
- 2) il commissariamento.

I provvedimenti disciplinari sono adottati:

- 1) nei confronti dei soci senza cariche o ruoli associativi, dalla Presidenza dell'Unione cui appartengono;

- 2) nei confronti dei soci con cariche o ruoli associativi, dall'organo direttivo di disciplina immediatamente superiore a quello di appartenenza;
- 3) nei confronti dell'organo direttivo, da quello immediatamente superiore.

Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso all'organo direttivo di disciplina immediatamente superiore a quello che li ha emessi.

I provvedimenti disciplinari emessi dalla Giunta confederale nei confronti degli organi direttivi nazionali sono inappellabili.

Infine, qualunque componente degli organi direttivi dell'Associazione, dopo tre assenze consecutive senza giustificato motivo dalle riunioni per le quali è regolarmente convocato, decade dalla carica o dal ruolo ricoperti.

Articolo 60

Commissariamento

In caso di commissariamento, l'organo direttivo che ha irrogato la sanzione, nomina il Commissario, il quale ha il compito di gestire l'ordinaria amministrazione e di predisporre, entro 90 giorni, il rinnovo dell'organo disciolto.

CAPITOLO X

Interpretazione del Regolamento

Articolo 61

Ufficialità ed interpretazione del Testo

Il testo ufficiale del presente Regolamento è quello depositato presso la Segreteria nazionale dell'Associazione con le firme del Presidente, del Delegato e del segretario nazionali e con la ratifica della Giunta della Confederazione mondiale.


L'interpretazione del presente Regolamento è demandata in via ordinaria, alla Presidenza nazionale; per ogni controversia è competente la Giunta confederale.

Il presente Regolamento entra in vigore appena ratificato dalla Presidenza confederale, ai sensi del Capitolo XVIII, paragrafo 40, lettera d) del vigente Statuto della Confederazione Mondiale Exallievi/e di Don Bosco.

Qualsiasi modifica o aggiunta al presente Regolamento deve essere approvata dal Consiglio nazionale, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti aventi diritto ed entra in vigore dopo la ratifica della Giunta confederale.

Copia del presente Regolamento viene depositata presso un notaio, per le formalità della registrazione.

*Il presente Regolamento, attualmente vigente,
risulta dalle modifiche apportate al medesimo
(così come entrato in vigore il 24 gennaio 2004)
ed approvate in data 24 febbraio 2008
dal Consiglio Nazionale straordinario dell'Associazione
"Federazione Italiana Exallievi/e di Don Bosco"
nonché ratificate in data 12 aprile 2008 dalla Giunta
della Confederazione Mondiale Exallievi/e di Don Bosco.*



*Inserto redazionale allegato
alla rivista **Voci Fraterne** n. 2/2008*